

Modalità di Accoglimento e criteri per formazione lista d'attesa

Articolo 7

Modalità di ingresso e di ammissione

L'ingresso in residenza avviene a seguito di espressa volontà e libera e consapevole scelta del richiedente ovvero in caso di sua impossibilità da parte di un parente ovvero del suo amministratore di sostegno, curatore o tutore o in ultima istanza dal Sindaco del Comune di sua residenza.

L'accoglienza residenziale può essere temporanea o definitiva.

Le persone che desiderano essere ospitate presso l'Azienda devono presentare domanda di accoglimento, compilata su apposito stampato (Modello A allegato al presente Regolamento). Tale istanza può essere sottoscritta dall'interessato ovvero da un suo parente, amministratore di sostegno, curatore o tutore, dai responsabili dei servizi sociali territorialmente competenti o dal Sindaco del Comune di residenza, ai sensi della Legge 328/00.

Nel caso di domanda firmata dall'interessato viene richiesta la sottoscrizione da parte di un altro soggetto, il quale si rende disponibile ad anticipare i pagamenti delle rette del richiedente che si trovasse in difficoltà economiche.

Alla domanda dovrà essere allegata una certificazione sanitaria sottoscritta dal medico di medicina generale ovvero dal medico del reparto ospedaliero o dell'RSA, qualora la persona non si trovi al proprio domicilio al momento della presentazione della richiesta di accoglimento.

La domanda, completa degli allegati previsti e debitamente sottoscritta, deve essere consegnata all'Ufficio accettazione che provvederà a registrarli al Protocollo generale dell'Azienda e nel Registro delle domande di accoglimento.

Al ricevimento della domanda di ammissione, l'Azienda provvederà a dare opportuna informazione, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della legge 328/2000, al Comune di residenza del richiedente e a trasmettere i dati sanitari al Distretto sociosanitario per l'attivazione dell'Unità di Valutazione Distrettuale.

L'istanza ha validità dodici mesi, ed è più volte riconfermabile da parte dell'interessato prima di ciascuna scadenza, mediante semplice comunicazione scritta (Modello B allegato al presente Regolamento). Le domande scadute e non rinnovate e quelle di coloro che abbiano rinunciato all'accoglimento perdono ogni efficacia.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, il richiedente ha notizia dell'avvio del procedimento mediante una ricevuta consegnata dall'Ente e contenente la data, il numero di Protocollo, il numero progressivo attribuito alla richiesta, la data di scadenza e la firma dell'incaricato.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento su tutte le domande di accoglimento non ancora evase deve essere effettuata da parte dell'Ufficio accettazione la verifica del permanere dell'interesse al ricovero in Residenza mediante comunicazione scritta.

Articolo 8

Valutazione delle domande di accoglimento

Gli accoglimenti sono disposti in base ai principi generali di seguito elencati in ordine di priorità, comunque tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Azienda:

1. l'esigenza di rispondere in modo tempestivo ed efficiente alle richieste di residenzialità dei servizi territoriali competenti a situazioni di elevata criticità, in un'ottica di integrazione e di rete dei servizi;

2. il criterio cronologico, compatibilmente con le particolari condizioni di salute del richiedente, con la disponibilità dei posti e con le esigenze e le modalità organizzative della residenza;
3. l'esigenza di garantire l'erogazione di servizi adeguati a favore degli ospiti accolti nel Nucleo N2 e che a seguito del peggioramento delle condizioni di salute rappresentano la necessità di essere trasferiti nel Nucleo N3.

L'esame e la valutazione dei casi critici del territorio, l'indicazione dei percorsi assistenziali e l'ordine di priorità che garantisce il rispetto dei summenzionati principi generali, sono effettuati dall'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD). All'Unità di Valutazione Distrettuale partecipa, ai fini della valutazione dei bisogni assistenziali e di una prima elaborazione del programma di interventi, il Responsabile del Governo Assistenziale.

Le richieste pervenute e valutate dall'UVD sono inserite in una Lista d'attesa suddivisa in quattro categorie, rispettivamente per sesso e per tipologia di profilo di bisogno.

Chiunque ne abbia interesse può richiedere all'Ufficio accoglienza la posizione della propria richiesta.

Articolo 9

Modalità di accoglimento

L'autorizzazione all'accoglimento nei Nuclei è disposta dal Responsabile del Governo Assistenziale.

Gli uffici provvedono a contattare il soggetto che ha sottoscritto (richiedente) la domanda di accoglimento al recapito ivi indicato per comunicare la disponibilità del posto resosi libero.

Il richiedente è tenuto a confermare l'accettazione del posto entro le ore 12.00 del giorno successivo alla comunicazione della disponibilità.

Nel caso in cui la persona interessata all'ingresso in residenza, o chi per essa, non esprima parere favorevole o non sottoscriva il contratto di accoglienza, la richiesta sarà mantenuta in graduatoria ma il richiedente potrà essere ricontattato solo dopo trenta giorni dal rifiuto. Al terzo rifiuto la domanda sarà cancellata dalla lista d'attesa e qualora sussista ancora l'interesse all'accoglimento dovrà essere ripresentata una nuova istanza di accoglimento.

La rinuncia al posto deve comunicata per iscritto, ha carattere definitivo e comporta l'eliminazione dalla graduatoria della domanda e l'archiviazione della stessa.

La retta di accoglienza verrà applicata a partire dal giorno successivo alla conferma telefonica.

E' facoltà del richiedente chiedere che il posto venga riservato per un periodo non superiore a 20 giorni. In tal caso viene richiesto il pagamento del 75% della retta applicata.

Il giorno successivo alla conferma telefonica il richiedente è tenuto a presentarsi presso l'Ufficio accettazione per la firma del contratto. In caso contrario egli perde il diritto al posto e all'inserimento nella Lista d'attesa.

Qualora, dopo la firma del contratto l'ospite/cliente, per qualsiasi motivo, non venga accolto, si provvederà comunque a fatturare la retta per le giornate di prenotazione effettuate.

..... tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Data la particolarità della prestazione non è assolutamente possibile prevedere dei tempi di attesa, la disponibilità del posto letto dipende da fattori non determinabili a priori.

Il tempio di attesa medio degli accoglimento effettuati nell'anno 2023 rispetto alla data di presentazione della domanda, si è attestato su **82,25** giorni se calcolato sull'intero dei posti letto, mentre se ripartito per nucleo, è stato di **76,50** giorni di attesa media per il nucleo N2 e di **99,50** giorni per il nucleo N3.